



**Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui
risultati della consultazione concernente l'Accordo
tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l'applicazione
agevolata della normativa FATCA
e l'avamprogetto di legge federale sull'attuazione di
tale Accordo**

Aprile 2013

Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
1.1.	Foreign Account Tax Compliance Act	4
1.2.	L'Accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA	4
2.	Le trattative tra la Svizzera e gli Stati Uniti.....	5
3.	Procedura di consultazione e concetto di valutazione.....	6
3.1	Procedura di consultazione.....	6
3.2	Concetto di valutazione.....	6
4.	Principali risultati della consultazione	6
4.1	Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione.....	6
4.2	Principali riserve dei non-oppositori	7
4.2.1	Accordo FATCA.....	7
4.2.2	Legge FATCA.....	8
4.3	Riserve degli oppositori.....	8
5.	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione.....	8
5.1.	Accordo FATCA.....	8
5.1.1	Singoli pareri.....	8
5.1.2	Altre osservazioni e proposte dei partecipanti alla consultazione.....	11
5.2.	Memorandum d'intesa	13
5.3	Legge FATCA	13
5.3.1.	Singoli pareri.....	13
5.3.2.	Ulteriori osservazioni e proposte dei partecipanti alla consultazione.....	20

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABPS	Associazione dei banchieri privati svizzeri
AFBS	Associazione delle banche estere in Svizzera
ASA	Associazione svizzera d'Assicurazioni
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
ASDI	Schweizer Investorenschutz-Vereinigung
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
ASIP	Associazione svizzera delle casse pensioni
ASNI	Azione per una Svizzera neutrale e indipendente
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CP	Centre Patronal
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Forum OAD	Forum Svizzero degli organismi di autodisciplina
glp	Partito Verdi Liberali Svizzera
OSE	Organizzazione degli Svizzeri all'estero
PBD	Partito borghese democratico Svizzera
PEV	Partito evangelico svizzero
PLR	PLR.I Liberali
PPD	Partito popolare democratico
PS	Partito socialista svizzero
SATC	Swiss Association of Trust Companies
SFA	Swiss Funds Association
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
UBCS	Unione delle banche cantonali svizzere
UDC	Unione Democratica di Centro
UIR	Unione intercantonale di riassicurazione
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera
Verdi	Partito ecologista svizzero

1. Situazione iniziale

1.1. Foreign Account Tax Compliance Act

Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) del 18 marzo 2010, gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate all'obbligo fiscale illimitato statunitense. La normativa FATCA sarà applicata progressivamente a partire dal 1° gennaio 2014.

La normativa FATCA esige che gli istituti finanziari esteri (foreign financial institutions) si registrino presso l'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, di seguito denominata «IRS») e stipulino all'occorrenza un accordo FFI. Sono considerati istituti finanziari le entità che gestiscono conti o depositi in modo diretto o indiretto per conto di terzi (banche, assicurazioni sulla vita, fondi d'investimento, fondazioni ecc.).

Stipulando un accordo FFI, l'istituto finanziario si impegna a identificare, tra i conti che ha in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi e a comunicare periodicamente all'IRS in merito alle relazioni con questi clienti. A tale scopo, l'istituto finanziario deve chiedere il consenso al titolare del conto. Se il titolare del conto si rifiuta di dare il suo consenso, viene considerato recalcitrante (recalcitrant account holder) e, di conseguenza, sui pagamenti corrisposti a questo cliente sarà prelevata un'imposta alla fonte del 30 per cento.

Se un istituto finanziario estero si rifiuta di concludere un accordo FFI, nonostante soggiaccia a tale obbligo ai sensi della normativa, viene considerato non partecipante. Gli istituti finanziari statunitensi e gli istituti finanziari esteri partecipanti sono tenuti in questo caso a prelevare un'imposta alla fonte del 30 per cento su tutti i pagamenti di origine statunitense corrisposti a un istituto finanziario non partecipante. Questa trattenuta deve essere applicata anche se il pagamento è corrisposto a un cliente non americano. A medio termine, gli altri istituti finanziari interromperanno le loro relazioni con l'istituto non partecipante. Gli istituti finanziari svizzeri non possono permettersi una situazione simile e devono pertanto assoggettarsi alla normativa FATCA.

1.2. L'Accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA

L'onere amministrativo e finanziario che l'applicazione della normativa FATCA provoca agli istituti finanziari esteri ha sollevato critiche a livello internazionale. Per far fronte a questa situazione, il ministero delle finanze statunitense si è dichiarato disposto a concedere determinate agevolazioni amministrative nell'ambito degli accordi bilaterali con le altre giurisdizioni, a condizione che queste ultime garantiscano che tutti i loro istituti finanziari partecipino alla normativa FATCA. A questo scopo ha messo a disposizione due modelli:

- il modello 1, pubblicato il 25 giugno 2012, è basato sul principio dello scambio automatico di informazioni e prevede che gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner dichiarino i conti statunitensi alle rispettive autorità fiscali, che inoltreranno a loro volta tali informazioni all'IRS.

Già l'8 febbraio 2012, in una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti, i cinque Stati membri dell'UE Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna avevano manifestato la loro intenzione di stipulare gli accordi bilaterali sulla base del modello 1.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno firmato un accordo il 12 settembre 2012 con la Gran Bretagna, uno il 15 novembre 2012 con la Danimarca e uno il 19 novembre 2012 con il Messico;

- il modello 2, pubblicato il 14 novembre 2012, è destinato in primo luogo agli Stati che rifiutano lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia, questo modello può rivelarsi interessante anche per gli Stati che preferirebbero sottoscrivere il modello 1 ma che,

ad esempio per motivi di natura legale, non sono ancora in grado di farlo. Il modello 2 prevede un flusso diretto di informazioni tra gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner e l'IRS (ossia senza l'interposizione delle autorità fiscali della giurisdizione partner) basato sulle dichiarazioni di consenso dei clienti statunitensi. Questo modello è completato da uno scambio di informazioni su richiesta, grazie al quale gli Stati Uniti possono chiedere informazioni sui conti dei soggetti statunitensi che non hanno acconsentito alla trasmissione dei propri dati.

Il 21 giugno 2012, in una rispettiva dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti, la Svizzera e il Giappone hanno manifestato la loro intenzione di negoziare un accordo bilaterale secondo questo modello.

In un comunicato stampa dell'8 novembre 2012, il ministero delle finanze statunitense ha annunciato che sono già oltre 50 le giurisdizioni interessate a concludere un accordo bilaterale per l'applicazione agevolata della normativa FATCA. Le trattative con queste giurisdizioni sono a diversi stadi di avanzamento.

2. Le trattative tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Con decisione del 15 giugno 2012, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a elaborare una dichiarazione d'intenti per quanto riguarda l'avvio delle trattative con gli Stati Uniti sull'Accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (di seguito: Accordo FATCA). La dichiarazione d'intenti dovrebbe comprendere i punti seguenti:

- a. la Svizzera garantisce che tutti gli istituti finanziari svizzeri che non sono considerati esclusi («exempt») dal campo di applicazione della normativa FATCA o adempienti («deemed compliant») stipulino con l'IRS un accordo FFI;
- b. la Svizzera concede agli istituti finanziari svizzeri un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 del Codice penale (CP; RS 311.0) affinché possano adempiere i loro obblighi derivanti dall'accordo FFI;
- c. la Svizzera presta assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate concernenti i clienti statunitensi recalcitranti, conformemente alla convenzione per evitare le doppie imposizioni;
- d. le parti definiscono particolari categorie di istituti finanziari svizzeri che sono considerati esclusi dal campo d'applicazione della normativa FATCA (exempt) oppure adempienti (deemed compliant);
- e. le parti pattuiscono misure intese ad agevolare dal punto di vista amministrativo l'applicazione della normativa FATCA per gli altri istituti finanziari svizzeri;
- f. gli Stati Uniti rinunciano all'obbligo di riscossione dell'imposta alla fonte previsto dalla normativa FATCA sui pagamenti corrisposti agli istituti finanziari svizzeri.

Il 21 giugno 2012 è stata pubblicata la dichiarazione congiunta della Svizzera e degli Stati Uniti circa l'intenzione di avviare trattative in tal senso. Il 29 agosto 2012 il Consiglio federale ha conferito al DFF il mandato di avviare le trattative. Il 30 novembre 2012 il Consiglio federale ha approvato il contenuto di un Accordo FATCA ai sensi del disegno esistente e ha definito la procedura ulteriore per l'entrata in vigore dell'Accordo FATCA.

Il 3 dicembre 2012, la parafatura dell'Accordo FATCA ha segnato la fine delle trattative con gli Stati Uniti. Nei due allegati dell'Accordo FATCA, considerati parti integranti dello stesso, sono descritti gli obblighi di diligenza nell'identificazione dei conti statunitensi (allegato I) e definite le categorie di istituti finanziari svizzeri trattati come esclusi dal campo d'applicazione della normativa o come adempienti (allegato II). Infine, all'Accordo FATCA deve essere allegato un memorandum d'intesa che non istituisce nuovi diritti né nuovi obblighi, ma contiene solo alcune regole di interpretazione che le Parti hanno adottato. L'Accordo FATCA è stato firmato il

14 febbraio 2013 a Berna. Esso contiene disposizioni relativamente dettagliate e direttamente applicabili. Tuttavia, alcune disposizioni devono essere concretizzate in una legge federale (di seguito: legge FATCA). La legge FATCA contiene normative per l'applicazione dell'Accordo FATCA.

L'Accordo FATCA e la legge FATCA sono stati posti in consultazione dal 14 febbraio al 15 marzo 2013.

3. Procedura di consultazione e concetto di valutazione

3.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la CDCF, 14 partiti politici, 7 associazioni mantello nazionali dell'economia come pure 20 cerchie interessate.

Degli interpellati hanno inizialmente segnalato un interesse alla consultazione 24 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, 8 partiti politici (PBD, PPD, PEV, PLR, glp, Verdi, PS, UDC), 6 associazioni mantello nazionali dell'economia (economiesuisse, SIC Svizzera, ASB, USS, USAM e SwissHoldings) nonché 11 rappresentanti delle cerchie interessate (AFBS, TF, Forum OAD, UIR, RBA-Holding, SFA, SIX Group, ASA, Camera fiduciaria, UBCS, ABPS, ASG).

I Cantoni AR e SG nonché il TAF, Forum OAD e UIR rinunciano tuttavia a esprimere un parere.

I Cantoni AG, BE, BL, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SZ e UR aderiscono al parere della CDCF. AFBS, RBA-Holding e ABPS aderiscono al parere dell'ASB. Per quanto riguarda le osservazioni materiali e i dettagli tecnici, economiesuisse aderisce al parere di ASB, APBS, SIX Group e ASA.

Hanno inoltre presentato un parere altri partecipanti (OSE, ASNI, CP, FER, SATC, ASDI, ASIP).

3.2 Concetto di valutazione

I pareri pervenuti non saranno di seguito presentati singolarmente. Verranno piuttosto espresse le opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione e in particolare le proposte di modifica. Per ulteriori dettagli si rimanda ai singoli pareri che possono essere consultati presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

4. Principali risultati della consultazione

4.1 Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente l'avamprogetto.

Ventiquattro dei 26 Cantoni interpellati hanno inizialmente segnalato un interesse alla consultazione. Nessun Cantone è contrario. I Cantoni BE, BS, GE, OW, SO, TG, UR, ZH e ZG approvano l'avamprogetto. La CDCF, i Cantoni AG, BL, FR, GL, NE, SH, SZ, TI, VD e VS si esprimono su singoli punti, ma non sull'insieme dell'avamprogetto. I Cantoni AR e SG non hanno formulato alcun parere materiale.

La CDCF e i Cantoni FR, JU, SH e VS formulano unicamente osservazioni di principio, motivando la propria decisione con il fatto che l'Accordo FATCA non toccherebbe i Cantoni nelle loro competenze fiscali e finanziarie. La CDCF e i Cantoni BL, GL, NE, SH, SZ, TI, VD e VS

affermano inoltre che in linea di principio la piazza finanziaria svizzera non ha altra scelta che adottare la normativa FATCA.

Otto dei 14 partiti politici interpellati hanno preso posizione. PBD, PPD, PEV, PLR e glp accolgono favorevolmente l'avamprogetto. Verdi e UDC non reputano necessario l'Accordo FATCA. Il PS non intende ancora decidere se approvare o meno l'Accordo FATCA e la legge FATCA in Parlamento. Esso fa dipendere la sua decisione dalla posizione del Consiglio federale, ovvero se intende ridefinire la strategia per la piazza finanziaria e abbandonare il suo parere negativo nei confronti dello scambio automatico d'informazioni. Dopo la bocciatura da parte del Parlamento tedesco, il PS considera a livello politico la via speciale proposta dal Consiglio federale con le convenzioni bilaterali sull'imposta liberatoria un vicolo cieco.

Delle 26 organizzazioni che hanno inoltrato un parere, 18 (AFBS, ASIP, CP, economiesuisse, FER, SIC Svizzera, RBA-Holding, SATC, ASB, SFA, USS, USAM, SIX Group, SwissHoldings, Camera fiduciaria, UBCS, ABPS e ASG) sono favorevoli all'avamprogetto. OSE, TF e ASA non si esprimono sull'insieme dell'avamprogetto, TAF, Forum OAD e UIR hanno rinunciato a presentare osservazioni materiali, mentre ASNI e ASDI non reputano necessario l'Accordo FATCA.

4.2 Principali riserve dei non-oppositori

4.2.1 Accordo FATCA

Occorre evidenziare le riserve seguenti:

- a) l'USAM è contrariato in quanto l'Accordo FATCA genera costi di regolamentazione e alla Svizzera sono concesse poche possibilità di partecipazione. Riguardo ai costi, il CP esprime lo stesso parere dell'USAM;
- b) i Cantoni FR e VS, nonché glp e FER criticano il fatto che non venga garantita la completa reciprocità. Il PS non comprende perché il Consiglio federale abbia rinunciato alla reciprocità offerta dagli Stati Uniti;
- c) per ragioni di principio, l'USS approverebbe il modello 1 che prevede la completa pubblicità delle relazioni dei clienti statunitensi, uno scambio d'informazioni tramite le autorità nonché la reciprocità. L'USS è del parere che il modello 2, che prevede la pubblicazione da parte delle banche previo consenso del cliente statunitense nonché domande raggruppate per gli altri clienti statunitensi, avrebbe in realtà di gran lunga lo stesso effetto;
- d) la CDCF e i Cantoni FR, GE, GL, SH, UR e ZG constatano che nel modello 2 le domande raggruppate implicano praticamente uno scambio automatico d'informazioni. Secondo il PS si tratta di uno scambio automatico d'informazioni dispendioso in termini di lavoro e ritardato nel tempo;
- e) il PPD osserva che nell'Accordo alcuni ambiti sono difficilmente verificabili e non corrisponderebbero al pensiero giuridico svizzero. Ritiene inoltre che i termini prescritti alla Svizzera per la trasmissione delle informazioni siano troppo impegnativi;
- f) il glp constata che il diritto degli Stati Uniti di consultare i conti dei cittadini statunitensi in Svizzera determinerà la prassi futura con altri Stati;
- g) il Cantone SO, economiesuisse e CP evidenziano che la normativa FATCA compromette la sovranità di altri Stati. Secondo il PLR l'unilateralismo extraterritoriale conseguente alla normativa FATCA e il fatto di ignorare completamente i diritti di sovranità degli Stati con cui gli Stati Uniti intrattengono buone relazioni di vicinato (ad es. con la Svizzera) rappre-

sentano un atteggiamento inusuale, ostile e fortemente da criticare. Il Cantone ZG è del parere che con la normativa FATCA gli Stati Uniti intendano assumere il controllo di altri Stati o di altri popoli e viola il principio di territorialità determinante per il nostro ordinamento giuridico. Al riguardo l'USAM precisa che le leggi estere vengono integrate nel sistema giuridico svizzero. I Cantoni FR e NE aggiungono che con l'Accordo FATCA le entità domiciliate in Svizzera dovrebbero essere assoggettate al diritto statunitense. Secondo il PS la possibilità accordata agli Stati Uniti di modificare le disposizioni della normativa FATCA senza contestualmente adattare l'Accordo FATCA con la Svizzera equivale a una grossa perdita di sovranità. Nell'ottica istituzionale, il SIX Group ritiene estremamente critica in particolare l'applicazione diretta del diritto estero in Svizzera, soprattutto se si considera il fatto che la Svizzera è costretta a riprendere in maniera dinamica eventuali modifiche di legge effettuate unilateralmente dagli Stati Uniti, senza che essa possa esercitare alcun influsso.

4.2.2 Legge FATCA

Occorre sottolineare che il Cantone ZH, la Camera fiduciaria, l'UBCS e l'ASG criticano di principio le disposizioni penali (art. 16 segg.). Ritengono in parte che queste disposizioni siano superflue e vadano ben oltre gli impegni che la Svizzera ha assunto nel quadro dell'Accordo FATCA. Tra le singole disposizioni potrebbero inoltre sorgere problemi di delimitazione. Infine, le disposizioni non sarebbero ben concepite per diversi aspetti.

4.3 Riserve degli oppositori

I Verdi sono dell'avviso che la Svizzera abbia bisogno di una strategia di emersione del denaro non dichiarato che sia valida per tutti i Paesi. Per questo motivo la Svizzera dovrebbe impegnarsi attivamente a favore di uno standard globale dello scambio automatico d'informazioni, anziché cercare soluzioni bilaterali speciali come la normativa FATCA. Un ulteriore motivo di rifiuto dei Verdi concerne l'impossibilità di trovare una regolamentazione esaustiva per risolvere le controversie del passato. L'UDC motiva la sua posizione negativa in particolare con la perdita di sovranità, poiché la Svizzera si sottometterebbe alle regole del gioco dettate dagli Stati Uniti. Al riguardo si pone la questione di sapere qual è l'atteggiamento della Svizzera in quanto Stato sovrano. La Svizzera diverrebbe uno strumento di esecuzione degli Stati Uniti e sosterebbe in questo modo una procedura non conforme ai principi dello Stato di diritto. L'UDC respinge inoltre una ripresa dinamica del diritto come prevista dall'Accordo FATCA. Al riguardo i Verdi aggiungono che tale ripresa è unilaterale e con la conclusione dell'Accordo FATCA verrebbe creato un pregiudizio. Secondo l'ASNI, l'Accordo FATCA comporta solo svantaggi, tra l'altro perché la normativa FATCA indebolisce ulteriormente il segreto bancario, diventa parte del diritto svizzero e introduce in questo modo lo scambio automatico d'informazioni. L'ASDI motiva la sua posizione contraria in particolare con la perdita di sovranità, la violazione dei principi dello Stato di diritto e la mancanza di tutela della sfera privata.

5. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

5.1. Accordo FATCA

5.1.1. Singoli pareri

Articolo 2

L'ASG sostiene che l'Accordo FATCA sia stato negoziato sulla base di testi provvisori delle Final Regulations. Le Final Regulations definitive si scosterebbero in diversi punti da questi

testi. Esse prevedrebbero di escludere dal campo d'applicazione della legge le entità che conseguono meno del 50 per cento delle loro entrate nette tramite un'attività che rientra nella definizione di una società d'investimento. Ciò non viene disciplinato in tal senso nell'articolo 2 paragrafo 1 numero 11 dell'Accordo FATCA. Si rimanda piuttosto alle relative definizioni del GAFI. Ciò potrebbe comportare che imprese svizzere rientrino nel concetto di Foreign Financial Institution, anche se non soggiacciono alle relative disposizioni delle leggi tributarie statunitensi. Ciò causerebbe notevoli svantaggi soprattutto a intermediari finanziari operativi in modo accessorio. In Svizzera ne sarebbero colpiti centinaia di fiduciari, notai e altri fornitori di servizi finanziari spesso commerciali, cui, a causa di un'attività accessoria quale intermediario finanziario sarebbe applicato l'articolo 2 paragrafo 1 numero 11 lettera c dell'Accordo FATCA. L'ASG esige pertanto che sia (a) rinegoziata la relativa disposizione dell'Accordo FATCA con gli USA, oppure (b) che nel quadro di un memorandum d'intesa o di uno scambio di lettere con gli USA sia chiarito che le imprese non considerate società d'investimento dalla legislazione statunitense non rientrano nemmeno nell'Accordo FATCA.

In riferimento alla definizione di «istituto finanziario» la SATC richiede di non far rientrare i trust amministrati professionalmente (professionally managed) in questa definizione e di qualificarli come entità estere non finanziarie passive (Passive Non-Financial Foreign Entities; NFFE). In riferimento alla definizione di società d'investimento la SACT auspica inoltre che sia chiarito se rientrano in tale definizione una «professional trust company» o un trust, a condizione che siano amministrati da una «professional trust company».

Il PLR vorrebbe sapere se la definizione di «soggetto statunitense specifico» di cui all'articolo 2 paragrafo 1 numero 27 dell'Accordo FATCA, in cui si rimanda all'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, possa essere adeguata dalle autorità statunitensi senza la collaborazione della Svizzera. Il PLR auspica inoltre che sia chiarito chi rientra nella definizione di «soggetto statunitense» e in che misura sia possibile un adeguamento dinamico di questa definizione in un secondo momento. Per garantire un minimo di certezza del diritto il PLR richiede che almeno le modifiche retroattive siano escluse e che siano possibili adeguamenti soltanto con termini transitori adeguati.

Per la SATC non è chiaro se nella definizione di «soggetti controllanti» (cfr. art. 2 par. 1 n. 32 dell'Accordo FATCA) rientri un soggetto statunitense che effettua pagamenti per un'entità, o un soggetto statunitense che fa parte di un protector composto da quattro membri (protector committee). Sarebbe auspicabile l'elaborazione di un elenco di criteri o una definizione più precisa.

Articolo 5

Il PBD fa notare che la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con gli USA non è ancora stata ratificata dal senato statunitense. Secondo il paragrafo 1 lo scambio d'informazioni ha luogo soltanto dopo l'entrata in vigore del Protocollo e soltanto per fattispecie avvenute dall'entrata in vigore della Convenzione.

L'UBCS chiede il prolungamento del termine di 10 giorni menzionato nel paragrafo 3 lettera a; il termine potrebbe essere reso dipendente dalla quantità di conti richiesti.

Allegato I

Sezione II - Conti privati preesistenti

Let. B

L'UBCS fa notare che, in caso di procedura di esame, a seconda dell'ammontare del saldo, i conti privati preesistenti soggiacciono alla ricerca elettronica o manuale. In caso di conti

commerciali preesistenti (preexisting Entity Accounts) non viene precisato se la procedura di esame sia da effettuare elettronicamente o manualmente. Se si trattasse di un'omissione intenzionale gli istituti finanziari dovrebbero sottoporre a una procedura di verifica manuale il totale dei conti commerciali con un saldo superiore a 250 000 dollari americani. Per diminuire il carico di lavoro degli istituti finanziari occorrerebbe considerare una procedura di esame simile a quella per i conti privati, che permetta una ricerca per via elettronica.

Dall'Accordo FATCA non è inoltre possibile desumere con certezza se sia possibile utilizzare la documentazione QI. Secondo l'opinione dell'UBCS sarebbe giustificato se clienti documentati correttamente ai sensi dell'Accordo QI (W-8BEN o documentazione equiparabile), non fossero assoggettati né a un processo di indizi elettronico, né a uno manuale.

Sezione III - Nuovi conti privati

Dato che in futuro prima di aprire un conto occorreranno la dichiarazione di consenso alla trasmissione delle informazioni sul conto e il TIN statunitense, l'UBCS indica che, in caso di apertura immediata di un conto, solitamente il TIN statunitense non è presente. Il cliente deve però poter provare di averne richiesto uno. L'UBCS chiede che al riguardo possa essere impiegato un modulo W-9 con la categoria «applied for», purché (tramite copia SS-5 o W-7) possa essere provata la richiesta di un TIN statunitense.

Allegato II

Sezione II - Istituti finanziari ritenuti adempienti

Il PLR vorrebbe sapere perché gli istituti finanziari con clientela locale di cui alla lettera A.1.c non possano acquisire clienti nell'area europea visto che, secondo la regola del 98 per cento, oltre ai beni patrimoniali di clienti svizzeri possono computare anche quelli di clienti residenti nell'Unione europea (cfr. lett. A.1.e).

L'UBCS si chiede per quale motivo nel caso delle filiali lo spazio geografico non sia stato esteso all'UE in modo che anche le banche con filiali solo nell'area europea possano beneficiare dello stato di «local Foreign Financial Institution». In un Accordo FATCA definitivo occorrerà tener conto di questo punto.

Devono inoltre essere determinati i criteri riguardanti le modalità di calcolo del 98 per cento. In particolare, occorre ancora chiarire se la sostanza viene valutata in base al beneficiario effettivo o al titolare formale del conto. Secondo l'UBCS sarebbe logico il primo caso.

Secondo l'avviso dell'UBCS sarebbe inoltre utile se per il calcolo del limite del 98 per cento non ci si ricollegasse allo stato di residenti ma alla nazionalità. Ciò comporterebbe che cittadini svizzeri residenti al di fuori dell'UE non vi sarebbero compresi e potrebbero continuare a essere assistiti. Stupisce pure che non siano menzionati gli Stati membri dell'AELS, dato che anche questi sono considerati europei e possono essere integrati nella norma «deemed compliant».

Il PLR respinge la disposizione secondo cui un istituto finanziario con clientela locale non può discriminare soggetti statunitensi in relazione all'apertura o al mantenimento di conti (lett. A.1.j). La libertà di espressione è un bene prezioso e ogni istituto deve poter decidere liberamente con chi vuole intrattenere relazioni d'affari.

Nel caso in cui professional trust companies rientrassero nella definizione di società d'investimento (cfr. parere della SATC ad art. 2), la SATC è dell'avviso che dovrebbero essere trattate come consulenti svizzeri in investimenti.

In relazione alla definizione di consulenti svizzeri in investimenti alla lettera A.2, la SFA ritiene che nella controesclusione tra parentesi non rientrino soltanto i veicoli d'investimento collettivo, ma debbano rientrare almeno anche gli istituti finanziari partecipanti, che sono assoggettati interamente a una regolamentazione più severa. Entrambi i tipi di istituti finanziari devono iscriversi nel registro dell'IRS e ricevono un numero di identificazione FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN).

5.1.2. Altre osservazioni e proposte dei partecipanti alla consultazione

- a) Il TF deplora che sia escluso il ricorso alla massima istanza giuridica nazionale. La norma applicata per l'assistenza amministrativa ai sensi della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 672.5) non comporta ritardi rilevanti. Permette però che il TF esamini questioni di importanza fondamentale, sia su domanda dei privati interessati, sia dell'autorità competente.
- b) CDCF, AG, BE, BL, FR, GE, GL, NE, OW, SO, SH, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, PEV, PLR, ASB, economiesuisse, FER, SIC Svizzera, SFA e SIX Group affermano che gli Stati Uniti applicheranno in ogni caso la normativa FATCA e che agli istituti finanziari svizzeri non rimane che accettare se vogliono essere attivi sul mercato statunitense.
- c) CDCF, GE, GL, NE, TI, VD, VS e ZH vedono un vantaggio nell'Accordo FATCA, perché gli USA saranno ora tenuti a ratificare la CDI bloccata che prevede domande raggruppate.
- d) SwissHoldings, Camera fiduciaria e ASG ritengono che la traduzione tedesca dell'Accordo sia imprecisa e incompleta. L'ASG si chiede se sia sensato tradurre concetti inglesi che sono definiti in inglese.
- e) Il PLR chiede a che punto si trovano le trattative degli USA con piazze finanziarie concorrenti come Singapore e Hong Kong e se è da attendersi che la Cina e Singapore firmino un Accordo simile. In caso negativo occorre chiarire che differenza intercorra tra questi Stati e la Svizzera che permette loro di rinunciare a un accordo.
- f) Il PLR sottolinea che la Svizzera non è tenuta a ratificare l'Accordo FATCA. Si pone pertanto la questione se l'Accordo FATCA porti miglioramenti tali da rendere vantaggioso un consenso. Per il PLR è molto importante che nel messaggio venga mostrato ancora una volta tramite esempi cosa significhi l'Accordo FATCA e i vantaggi per banche e istituti di previdenza e altri intermediari finanziari. Il PLR auspicherebbe esempi illustrati anche per gli obblighi di diligenza semplificati e critica che il rapporto esplicativo non sia stato più informativo al riguardo.
- g) Per creare una maggiore certezza del diritto e condizioni quadro più stabili per il settore, l'ASB incoraggia l'emanazione di istruzioni delle autorità che riguardano l'attuazione dell'Accordo FATCA. Ciò è già stato fatto o è in procinto di essere fatto anche da altri Paesi con un Accordo FATCA. Qualora la Svizzera vi rinunci subirebbe notevoli svantaggi concorrenziali (regolatori) rispetto a questi Paesi.
- h) Per l'ASB una misura complementare all'emanazione di una direttiva è l'istituzione di una commissione di esperti, composta da membri delle autorità competenti e dell'industria finanziaria. In conformità con l'articolo 14 dell'Accordo FATCA, l'ASB suggerisce di istituzionalizzare un comitato permanente per chiarire le questioni di interpretazione e vuole che l'intenzione sia fissata nel memorandum d'intesa.
- i) SZ rileva che il diritto vigente svizzero ammette soltanto l'impiego del modello 2. Tramite le domande raggruppate questo modello porta di fatto a uno scambio automatico di informazioni anche se per la trasmissione dei dati deve essere ottenuta una dichiarazione

di consenso del cliente bancario. Sarà l'Incaricato federale della protezione dei dati a valutare se il principio della proporzionalità ancorato nell'articolo 4 capoverso 2 della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) è tutelato.

- j) L'USS chiede un passaggio al modello 1 non appena la Svizzera avrà abolito a livello legale il segreto bancario per gli averi non tassati.
- k) VD deplora che l'Accordo FATCA non preveda indennizzi per prestazioni di servizi (in particolare la riscossione dell'imposta alla fonte), fornite agli USA. Questa idea deve essere tenuta in considerazione in occasione di futuri negoziati.
- l) SIX Group auspica che il contenuto dell'accordo FFI tra l'istituto finanziario e l'IRS rimandi strettamente alla normativa vigente degli USA, dell'Accordo FATCA e della legge FATCA. Ridondanze portano a incertezza del diritto e a difficoltà nell'attuazione.
- m) Per l'OSE la normativa FATCA potrebbe essere una soluzione per i problemi che incontrano gli svizzeri residenti negli USA quando vogliono aprire o mantenere un conto in Svizzera.
- n) L'OSE perora spese di tenuta dei conti adeguate e sostenibili. FATCA non dovrebbe costituire un pretesto delle banche per aumentare le spese.
- o) PLR e PBD si adopereranno per un rapido trattamento del disegno FATCA in Parlamento. Il PLR sosterrà il trattamento in entrambe le Camere nel mese di giugno del 2013. Secondo PBD, PPD e PLR un'attuazione tempestiva di FATCA al 1° gennaio 2014 dovrebbe essere possibile. Diversamente gli istituti finanziari svizzeri dovrebbero attuare FATCA senza agevolazioni, cosa che significherebbe uno svantaggio rispetto alla concorrenza estera e che bisogna quindi assolutamente evitare.
- p) SFA, Camera fiduciaria e UBCS rimandano al fatto che il 15 luglio 2013 l'IRS apre il portale online per la registrazione degli istituti finanziari esteri. È possibile registrarsi dopo il 25 ottobre 2013, ma in tal caso l'IRS non garantisce che gli intermediari finanziari ricevano il loro Global Intermediary Identification Number (GIIN) entro il 1° gennaio 2014. Non è possibile registrarsi senza base legale. Tenuto conto del termine di referendum, i tempi per la registrazione sono molto stretti.
- q) In caso di non ratificazione dell'Accordo FATCA, SACT vuole sapere quali sanzioni debbano prevedere gli istituti finanziari svizzeri se si registrano presso l'IRS e trasmettono le informazioni e se gli istituti finanziari ricevono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 del Codice penale (CP; RS 311.0) per registrarsi presso l'IRS.
- r) Il gip si aspetta che il Consiglio federale impedisca un'estensione ad altri Stati delle concessioni fatte agli USA con la normativa FATCA. L'estensione sarebbe accettabile soltanto se FATCA divenisse uno standard internazionale.
- s) Il PS richiede al Consiglio federale di indicare, unitamente al messaggio FATCA, in che modo la Svizzera possa impostare uno scambio di informazioni automatico in ambito fiscale con l'UE e nel quadro dell'OCSE. Una soluzione particolare unilaterale per gli USA non è accettabile.
- t) Anche per CDCE, FR, GL, SH, SO, VS, ZG si pone viepiù la questione della politica svizzera in ambito di scambio di informazioni. Occorre esaminare possibili forme alternative nel quadro dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. In ogni caso non è possibile giustificare lo scambio automatico di informazioni con lo standard dell'OCSE in vigore.

- u) SIC Svizzera intende l'approvazione «imposta» all'Accordo FATCA anche come segnale al Consiglio federale di portare avanti la strategia di emersione del denaro non dichiarato il più rapidamente possibile per poter esercitare autonomamente i propri diritti civili.
- v) VD prevede un aumento delle richieste di informazioni estere e ritiene necessaria la corrispondente preparazione della Svizzera a tali richieste.
- w) TG deplora che il segreto bancario sia viepiù tenuto alto soltanto nei confronti del fisco nazionale.

5.2. Memorandum d'intesa

L'ASB parte dal presupposto che nella prassi sorgeranno numerose domande riguardanti l'applicazione, che risultano dal margine di manovra relativamente ampio nell'interpretazione dell'Accordo FATCA (e delle norme delle disposizioni esecutive applicabili del ministero delle finanze statunitense). È pertanto indispensabile trattare sin d'ora le questioni d'interpretazione nel memorandum d'intesa.

Il SIX Group rileva che in occasione dei negoziati non è ancora stato possibile convenire tutte le eccezioni necessarie alle società facenti parte del gruppo. Chiede che i problemi conosciuti siano risolti nel quadro del memorandum d'intesa.

Per l'UBCS i due modelli FATCA sono contraddittori tra loro e anche rispetto alle disposizioni esecutive definitive. L'Accordo FATCA rafforza l'incertezza del diritto e, invece di semplificarla, rende l'implementazione della normativa FATCA più difficile per gli istituti finanziari svizzeri. Chiede al DFF che l'Accordo FATCA venga ulteriormente precisato in breve tempo. In tal modo può pure essere impedita, o almeno limitata, un'interpretazione discrezionale da parte degli USA. Deve inoltre essere garantito che il modello 2 banche non sia svantaggiato rispetto al modello 1.

5.3. Legge FATCA

5.3.1. Singoli pareri

Articolo 2

Il Cantone di Zurigo chiede lo stralcio della disposizione, poiché non conterrebbe nulla di nuovo rispetto all'Accordo FATCA.

Cpv. 1

Il Cantone Ticino si chiede se non sia possibile formulare l'articolo 2 pLegge FATCA in una maniera meno gravosa, rispettivamente se proprio non fosse possibile rinunciare a richiamare l'applicazione diretta del diritto americano, se non sia almeno possibile costituire/conferire per legge (ad) un organo di controllo della Confederazione (ad es. la FINMA, la SFI o l'AFC) il compito di sorvegliare queste disposizioni americane, rispettivamente ricevere, quale autorità di vigilanza, copia degli accordi FFI sottoscritti dai nostri istituti finanziari per informazione, rispettivamente monitoraggio.

Nell'ottica della politica istituzionale il SIX Group ritiene che l'attuazione diretta del diritto americano in Svizzera, aggravata dall'obbligo di trasporre automaticamente eventuali modifiche legislative unilaterali apportate dagli USA, senza potervi intervenire, dovrebbe essere valutata in maniera molto critica.

La Camera fiduciaria auspica che la disposizione sia modificata in modo che il diritto statunitense sia trasposto nella misura esplicitamente prevista dall'Accordo FATCA e che sia applicabile al momento della conclusione dell'Accordo FATCA. Sarebbe consigliabile utilizzare in-

direttamente le norme del diritto statunitense unicamente per l'interpretazione, come espressamente previsto nell'articolo 3 capoverso 2 della legge FATCA.

Cpv. 2

L'ASB propone la seguente formulazione:

«Sono fatti salvi il diritto di opzione previsto all'allegato I lettera C dell'Accordo FATCA ... sono più favorevoli per gli istituti finanziari. Essi possono avvalersi separatamente di questo diritto di opzione per ogni conto. In tale contesto la scelta ~~delle definizioni~~ non va fatta in modo che impedisca lo scopo dell'Accordo FATCA».

Articolo 3

Cpv. 1

Il Cantone di Zurigo, l'ASB e la Camera fiduciaria chiedono di completare l'elenco delle definizioni.

Cpv. 2

L'ASB raccomanda di precisare la formulazione come segue:

«Se un istituto finanziario si avvale del diritto di opzione di cui all'articolo 2 capoverso 2, allora le espressioni interessate da questo diritto di opzione e utilizzate nella presente legge sono da intendere ai sensi del diritto statunitense applicabile».

Articolo 4

Il SIX Group e la Camera fiduciaria criticano il fatto che la disposizione definisca gli istituti assoggettati con un'accezione negativa, mentre l'Accordo FATCA conterrebbe una definizione positiva. Questo potrebbe causare difficoltà d'interpretazione. Bisognerebbe pertanto rinunciare a definirli nella legge FATCA e si dovrebbe riprendere, invece, la definizione riportata nell'Accordo FATCA.

La Camera fiduciaria ritiene che secondo l'Accordo FATCA la Svizzera debba obbligare gli istituti finanziari a iscriversi nel registro dell'IRS e ad adempiere i requisiti dell'accordo FFI anche in relazione all'obbligo di diligenza e di notifica e all'applicazione di eventuali trattenute alla fonte. La legge FATCA li obbligherebbe invece solo a iscriversi nel registro dell'IRS e ad adempiere gli obblighi che interessano tutta la clientela. A questo proposito mancherebbe il rimando alla conclusione e quindi all'adempimento degli obblighi dell'accordo FFI. Questa lacuna dovrebbe essere colmata.

Inoltre, secondo la Camera fiduciaria è problematico il fatto che gli istituti finanziari siano tenuti a rispettare un accordo FFI di cui non conoscono ancora il contenuto e che può essere modificato unilateralmente dall'IRS in qualsiasi momento. Il problema potrebbe essere risolto inserendo, ad esempio, l'accordo FFI come allegato III dell'Accordo FATCA e facendo riferimento all'accordo FFI nella legge FATCA o definendone il contenuto nel memorandum d'intesa.

Cpv. 1

Poiché la disposizione non riprende con precisione le prescrizioni statunitensi applicabili, l'ASB propone di modificare la formulazione come segue:

«Gli istituti finanziari svizzeri che non sono elencati nell'allegato II sezioni I e II lettera B dell'Accordo FATCA o che non sono considerati come beneficiari effettivi o ~~certificati~~ come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA che non sottostanno all'obbligo di registrazione sulla base del diritto statunitense applicabile, sottostanno all'obbligo di iscriversi nel registro dell'IRS».

L'ASG propone di stralciare la disposizione, poiché riporterebbe solo la regolamentazione dell'Accordo FATCA e sarebbe incompatibile con il diritto tributario statunitense. Tuttavia, si dovrebbe affermare in forma adeguata che determinati istituti finanziari sono esentati dall'obbligo di iscriversi nel registro delle autorità fiscali statunitensi. Di conseguenza, si dovrebbe adeguare la formulazione della disposizione come segue:

«Gli istituti finanziari svizzeri che non sono elencati nell'allegato II sezioni I e II lettera B dell'Accordo FATCA o che non sono considerati come istituti finanziari o beneficiari effettivi o certificati come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA che sulla base del diritto statunitense applicabile, sottostanno all'obbligo di iscriversi nel registro dell'IRS».

Cpv. 2

Poiché la lettera b non fa preciso riferimento all'Accordo FATCA, l'ASB raccomanda di modificare la formulazione come segue:

«gli istituti finanziari di cui all'allegato II sezione II lettera A.1 dell'Accordo FATCA devono adempiere gli obblighi secondo le lettere f) – h) in relazione ai conti da loro gestiti, detenuti da persone fisiche o imprese non domiciliate in Svizzera né in Stati membri dell'Unione europea».

Cpv. 3

Secondo l'ASB il periodo «gli obblighi di cui ... si limitano al più a stabilire ...» è impreciso.

Articolo 5

L'ASG propone di stralciare la disposizione, poiché riporterebbe solo la norma dell'Accordo FATCA.

Per la Camera fiduciaria la formulazione è fuorviante, perché per quanto concerne l'obbligo di identificazione si rimanda all'obbligo di presentare un rapporto. Propone la seguente formulazione:

«Gli istituti finanziari identificano i conti statunitensi da loro gestiti conformemente all'allegato I dell'Accordo».

Articolo 6

Il Cantone di Zurigo propone una formulazione più chiara della disposizione, poiché non è evidente chi deve fornire la prova di non essere soggetto statunitense e di che tipo.

L'ASA auspica una base legale che preveda, per la notifica dei dati da parte della persona interessata, la possibilità di un consenso irrevocabile per la durata del rapporto contrattuale. La norma prevista nell'Accordo FATCA, secondo la quale la dichiarazione di consenso è irrevocabile per l'anno civile in corso e il consenso alla notifica delle informazioni si rinnova automaticamente ogni anno civile successivo salvo revoca, sarebbe difficile da monitorare sotto il profilo operativo e pertanto celerebbe il rischio di domande di risarcimento danni. Nella guida sulle convenzioni per la collaborazione in ambito fiscale con altri Stati e nella legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI; RS 672.4) sarebbe anche previsto

che gli agenti pagatori possano emanare norme che limitino la revoca del consenso alla notifica.

L'ASG chiede di sostituire il concetto «documenti sul conto» con «documenti», poiché è possibile qualificare il titolare del conto come soggetto statunitense anche da documenti diversi da quelli sul conto.

Articolo 7

L'ASA intende limitare la possibilità di revocare il consenso; cfr. spiegazioni in merito all'articolo 6.

Cpv. 1

L'ASB fa notare che la legge FATCA è più restrittiva delle disposizioni esecutive applicabili del Ministero delle finanze statunitense. Per garantire anche in futuro l'apertura di conti con la procedura rapida attualmente applicata, raccomanda di adeguare la formulazione come segue:

«Un istituto finanziario svizzero notificante apre e gestisce ... se il titolare comunica all'istituto finanziario il codice fiscale (TIN) entro i termini prescritti. Se al momento di un pagamento assoggettato all'imposta alla fonte prevista dalla FATCA o al più tardi dopo 90 giorni dall'apertura del conto non è stato fornito il TIN statunitense, il titolare del conto deve essere considerato recalcitrante».

SwissHoldings evidenzia che secondo l'allegato I sezione III lettera A.1. dell'Accordo FATCA, un istituto svizzero notificante non deve verificare, identificare o notificare come conti statunitensi i nuovi conti privati, che siano conti deposito, a meno che il saldo del conto alla fine dell'anno civile supera 50 000 dollari americani. Per quanto riguarda i nuovi conti identificati come statunitensi, l'articolo 3 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo FATCA richiede da ogni titolare di un conto il consenso alla notifica conformemente alle disposizioni dell'accordo FFI come condizione per l'apertura del conto. Inoltre, l'articolo 7 capoverso 1 della legge FATCA stabilisce che un istituto svizzero notificante apre un nuovo conto statunitense soltanto se il titolare dà il consenso alla notifica all'IRS dei dati concernenti il conto e comunica all'istituto finanziario il TIN statunitense del titolare del conto. Per contro, secondo il numero 4.3.1 del rapporto esplicativo, i conti deposito aperti dopo il 31 dicembre 2013 non devono essere verificati né tantomeno identificati e notificati, se il saldo alla fine dell'anno non supera i 50 000 dollari americani. Queste formulazioni sarebbero contraddittorie. Pertanto nell'articolo 7 capoverso 1 si dovrebbe aggiungere che l'Accordo FATCA possa prevedere eccezioni al consenso alla notifica all'IRS dei dati concernenti il conto prima che venga aperto.

Cpv. 2

SwissHoldings fa notare che, conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo FATCA, a partire dal 1° gennaio 2014 l'istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere da ogni istituto finanziario non partecipante il consenso alla notifica conformemente alle disposizioni dell'accordo FFI come condizione per l'apertura del conto o della sottoscrizione degli obblighi contratti con tale istituto, in relazione ai quali l'istituto finanziario svizzero notificante prevede di pagare un importo estero soggetto a notifica. Per contro, l'articolo 7 capoverso 2 della legge FATCA non prevede questa aspettativa. Questo sarebbe contraddittorio. Occorrerebbe pertanto evidenziare nell'articolo 7 capoverso 2 la possibilità di fare delle eccezioni in base all'Accordo FATCA.

Per la Camera fiduciaria la disposizione è molto ampia. In pratica nessun istituto finanziario potrebbe garantire che in seguito a un cambiamento di creditore uno dei suoi obblighi non venga trasferito a un istituto finanziario non partecipante. La disposizione dovrebbe pertanto

essere stralciata o si dovrebbe dichiarare «purché ammissibile» oppure «possibile sotto il profilo operativo».

Articolo 8

Cpv. 1

La Camera fiduciaria sottolinea che il riferimento al diritto statunitense di cui alla lettera a limita il diritto di scelta tra il diritto statunitense e le direttive locali, previsto nelle disposizioni del Ministero delle finanze statunitense applicabili per l'esecuzione. Il pezzo «conformemente al diritto statunitense applicabile» dovrebbe pertanto essere stralciato senza sostituzione.

L'ASA propone di sostituire il pezzo nella lettera b «tutti i conti statunitensi per i quali non è disponibile il consenso ...» con «conti statunitensi senza una dichiarazione di consenso» in linea con la formulazione dell'Accordo FATCA.

Sezione 4: Scambio d'informazioni

L'ASG propone di sostituire «Scambio d'informazioni» con «Assistenza amministrativa», poiché si tratterebbe della trasmissione di informazioni in virtù della CDI e quindi dell'assistenza amministrativa.

Articolo 10

Secondo il parere dell'UBCS il rapporto tra la disposizione della legge FATCA e l'Accordo FATCA è poco chiaro. Infatti, non sarebbe evidente se l'AFC effettui due o una sola pubblicazione. Inoltre sorprenderebbe che l'informazione in merito alla decisione finale dell'AFC possa avvenire attraverso una pubblicazione «anonima» nel FF o sul rispettivo sito Internet. Ciò comporterebbe de facto un trattamento speciale dei clienti americani rispetto a tutti gli altri clienti che sarebbero sottoposti alla LAAF. Infine, non risulterebbe chiaro se l'AFC si attenda dalle banche che siano loro a contattare e informare i clienti interessati da una domanda raggruppata.

Cpv. 1

Secondo il Cantone TI non è chiaro come la persona interessata possa riconoscersi toccata dall'informazione anonima dell'AFC, pubblicata nel FF. I diritti degli interessati non sarebbero sufficientemente tutelati. Questo emerge già dal fatto che essi non verrebbero informati personalmente, ma tramite pubblicazione nel FF rispettivamente sul sito Internet. Inoltre, il termine di 20 giorni previsto alla lettera c sarebbe troppo breve. Occorrerebbe prevedere un termine di almeno 30 giorni.

La Camera fiduciaria condivide la richiesta secondo cui occorrerebbe prolungare il termine di 20 giorni ad almeno 30 giorni.

Cpv. 2

L'ASB fa notare che esistono situazioni in cui la trasmissione in formato elettronico di documenti eventualmente disponibili solo in formato cartaceo o su microfilm comporta un dispendio sproporzionato per l'istituto finanziario. Di conseguenza chiede che il testo venga adeguato nel modo seguente:

«2 Contemporaneamente l'AFC chiede all'istituto finanziario notificante di trasmetterle separatamente in formato elettronico entro 10 giorni:

a. i dati soggetti a notifica;

b. per i soggetti statunitensi, salvo per i conti di cui all'articolo 12, gli indizi statunitensi che sono serviti per qualificare lo status di soggetto statunitense; i documenti che permettono all'AFC di verificare se si tratta di un conto soggetto a notifica.

c. per gli istituti finanziari non partecipanti, l'informazione che indica se il titolare del conto ha confermato o meno lo status di istituto finanziario non partecipante.

³ Su richiesta dell'AFC, l'istituto finanziario notificante trasmette all'AFC al momento della prima notifica i documenti che sono serviti per qualificare il soggetto come soggetto statunitense o istituto finanziario non partecipante».

La Camera fiduciaria è del parere che il termine di 10 giorni sia troppo breve. Questo termine dovrebbe essere prolungato ad almeno 30 giorni. Essa fa inoltre notare che a determinate condizioni i dati potrebbero non essere disponibili in formato elettronico. La trasmissione in formato elettronico potrebbe comportare notevoli adeguamenti delle interfacce e dei sistemi IT. A causa del breve termine, praticamente tutti gli istituti finanziari in Svizzera dovrebbero prepararsi a una possibile trasmissione di dati, mentre nella prassi una simile trasmissione potrebbe verificarsi solo in singoli casi. Il dispendio sarebbe quindi nettamente sproporzionato rispetto al rendimento. Per questo motivo occorrerebbe stralciare senza sostituzione il concetto di «formato elettronico» e consentire una trasmissione cartacea.

Cpv. 3

Per motivi di tutela giuridica, il Cantone ZH propone di indicare almeno il contenuto dell'articolo 5 paragrafo 3 lettera b dell'Accordo FATCA.

Articolo 12

A seguito delle modifiche proposte in relazione all'articolo 10, l'ASB chiede di modificare il testo come segue:

«Art. 12 Procedura in caso di averi non rivendicati con indizi statunitensi

¹ Se ..., l'istituto finanziario notificante deve trasmettere all'AFC gli indizi statunitensi che sono serviti per qualificare lo status di soggetto statunitense. nei documenti che permettono all'AFC di verificare se il titolare del conto è un soggetto statunitense o il beneficiario effettivo »

La Camera fiduciaria ritiene che senza decisione finale, la trasmissione negli Stati Uniti dei dati concernenti il conto sia problematica. Con questa disposizione l'interesse alla tutela giuridica del titolare del conto non sarebbe sufficientemente tutelato.

Articolo 13

Il Cantone ZH propone di verificare se allo scambio d'informazioni secondo l'Accordo FATCA occorre applicare a titolo sussidiario solo l'articolo 19 o anche ulteriori disposizioni della LAAF. La questione si porrebbe soprattutto in relazione al diritto di esame degli atti, disciplinato dall'articolo 15 LAAF, o alla restrizione inerente all'impiego delle informazioni per fare osservare il diritto svizzero di cui all'articolo 21 LAAF.

Articolo 14

Il Cantone TI fa notare che non è chiaro cosa potrebbe succedere all'importo prelevato per l'imposta alla fonte, nel caso in cui venga accertato a posteriori che il titolare del conto non è un soggetto statunitense o non ha colpa del superamento del termine di otto mesi. Sia nell'Accordo FATCA sia nella legge FATCA mancherebbe una norma che disciplini un possibile rimborso. Inoltre si porrebbe la questione se dalla prevista imposta alla fonte non potrebbe risultare una doppia imposizione.

Cpv. 1

Il Cantone ZH è del parere che la disposizione non sia comprensibile senza prima consultare il rapporto esplicativo e chiede quindi una formulazione più precisa.

La Camera fiduciaria raccomanda di obbligare l'AFC a notificare all'istituto finanziario interessato, almeno 30 giorni prima dello scadere del termine di otto mesi, che deve essere trattenu-
ta un'imposta alla fonte. Inoltre occorrerebbe sostituire «quanto prima» con «entro cinque giorni successivi alla trasmissione delle informazioni».

Cpv. 2

Secondo la Camera fiduciaria non è chiaro se l'obbligo di prelevamento dell'imposta alla fonte sussiste anche retroattivamente. Essa è del parere che l'obbligo debba essere chiaramente limitato ai redditi conseguiti prima dello scadere del termine di otto mesi.

Per l'UBCS non è chiaro quale percentuale debba essere applicata l'imposta alla fonte.

Articolo 15

Oltre all'imposta alla fonte, l'ASA intende addossare al titolare del conto anche le relative spese di prelevamento. Inoltre chiede di formulare il testo più apertamente, poiché presso le assicurazioni sulla vita non esisterebbe il concetto di «pagamenti» in senso giuridico-formale. Di conseguenza l'ASA propone il testo seguente:

«L'ammontare d'imposta prelevato su un conto finanziario nonché le relative spese sono a carico del titolare del conto e possono essere addebitate sul conto finanziario».

Sezione 6: Disposizioni penali

Secondo il Cantone ZH esiste il rischio che tra l'articolo 16 capoverso 1 lettera b e l'articolo 17 possano sorgere problemi di delimitazione. La prima disposizione citata comprenderebbe la violazione degli obblighi degli istituti finanziari svizzeri dell'accordo FFI di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera a dell'Accordo FATCA. Secondo l'articolo 17 della legge FATCA, è punito chiunque ometta di richiedere al titolare del conto statunitense o all'istituto finanziario non partecipante il consenso alla notifica dei dati concernenti il conto. Se quest'ultimo obbligo dovesse essere oggetto dell'accordo FFI, la relativa violazione verrebbe già punita ai sensi dell'articolo 16 della legge FATCA.

Il Cantone ZH evidenzia inoltre che conformemente al rapporto esplicativo, l'omissione degli obblighi di documentazione ai sensi dell'articolo 17 dovrebbe essere punita anche per negligenza. Tuttavia, in virtù dell'articolo 12 CP, è necessario che l'omissione per negligenza venga espressamente menzionata nella legge FATCA.

Invece di rinviare all'Accordo FATCA, la Camera fiduciaria raccomanda di limitare le disposizioni penali alle violazioni degli obblighi che risultano direttamente dalla legge FATCA.

L'UBCS precisa che l'obiettivo della legge FATCA è obbligare gli istituti finanziari svizzeri a partecipare alla normativa FATCA nonché creare le condizioni giuridiche necessarie affinché i dati dei clienti di banche svizzere possano essere trasmessi agli Stati Uniti. La legge FATCA andrebbe però ben oltre l'obiettivo prefissato, poiché le esistenti prescrizioni derivanti dalle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense rispettivamente dall'Accordo FATCA sarebbero integrate in modo troppo ampio e poco preciso, ossia, verrebbero emanate nuove disposizioni penali superflue e l'AFC rivestirebbe un ruolo dominante nell'ambito della vigilanza sugli istituti finanziari svizzeri. Sembrerebbe inadeguato che l'AFC possa infliggere multe. La legge FATCA dovrebbe essere strutturata più moderatamente e integrata viepiù nell'ambito di vigilanza della FINMA. Occorrerebbe inoltre chiarire il ruolo della FINMA nella vigilanza della normativa FATCA. Se le disposizioni penali vengono mantenu-

te, è necessario che l'AFC possa fornire informazioni vincolanti in merito all'applicazione dell'Accordo FATCA.

L'ASG ritiene che le disposizioni penali vadano in gran parte oltre gli obblighi che la Svizzera si assume nel quadro dell'Accordo FATCA. Le disposizioni penali sarebbero in parte legate in maniera discutibile dal punto di vista dei principi dello Stato all'Accordo FATCA anziché alla legge. Per questo motivo l'ASG propone di stralciarle. Si tratta in particolare delle disposizioni penali seguenti:

Articolo 16

Cpv. 1 lett. a

L'ASG precisa che l'obbligo di iscriversi è disciplinato a livello nazionale dall'articolo 4 della legge FATCA. Con l'Accordo FATCA la Svizzera si sarebbe unicamente impegnata a prescrivere agli istituti finanziari la partecipazione. La Svizzera non avrebbe assunto alcun obbligo di infliggere multe. Poiché le disposizioni penali sono disciplinate parallelamente anche nel diritto statunitense, sorgerebbe il pericolo latente di una doppia imposizione. Questo pericolo dovrebbe essere evitato.

Cpv. 1 lett. b

L'ASG afferma che l'accordo FFI disciplina gli obblighi degli istituti finanziari nei confronti delle autorità fiscali statunitensi. In questo contesto la Svizzera non dovrebbe intromettersi nelle norme penali. L'analogia con la LIFI, menzionata nel rapporto esplicativo, risulterebbe sbagliata, poiché nel campo d'applicazione di questa legge non si tratterebbe di obblighi contrattuali degli istituti svizzeri nei confronti delle autorità fiscali estere.

Cpv. 1 lett. c

L'ASG precisa che verrebbe escluso dalla pena chiunque adempia in maniera alternativa e ammissibile agli obblighi di identificazione secondo le disposizioni esecutive applicabili del Dipartimento del Tesoro statunitense. Sarebbe punito solo chi adempie all'identificazione di cui all'allegato I dell'Accordo FATCA, il che è ritenuto insensato.

5.3.2. Ulteriori osservazioni e proposte dei partecipanti alla consultazione

- a) Il Cantone SZ ha interesse affinché le banche attive prevalentemente a livello regionale, come la Banca cantonale di Svitto, non vengano gravate con eccessivi lavori amministrativi di attuazione.
- b) Il glp si attende che grazie alle disposizioni d'esecuzione l'onere amministrativo e quindi le spese per gli istituti finanziari e la piazza bancaria svizzera vengano contenuti al minimo possibile.
- c) Secondo economiesuisse occorre accertarsi che la legge FATCA attui la normativa FATCA in maniera efficiente e garantendo la certezza del diritto. La nuova normativa non dovrebbe essere abusata per raggiungere altri o ulteriori obiettivi e pertanto occorrerebbe definire chiaramente gli obiettivi prefissati.
- d) SIC Svizzera è dell'avviso che le sanzioni previste alla sezione 6 (Disposizioni penali) siano molto elevate. Non reputa ammissibile che questi rischi debbano essere assunti dagli impiegati di banca. Mancherebbe un obbligo esplicito degli istituti finanziari secondo cui, grazie a provvedimenti, istruzioni e perfezionamenti adeguati, essi assicurino che gli impiegati di banca non vengano implicati precipitosamente in procedure penali. Occorrerebbe prevedere ulteriori condizioni di punibilità volte a escludere o a ridurre questo rischio.

- e) L'USS chiede di stabilire nella legge FATCA o nel memorandum d'intesa che le banche siano autorizzate a fornire alle autorità statunitensi unicamente informazioni sui dati di clienti e sui dati concernenti il conto, ma non informazioni supplementari.
- f) SwissHoldings e SIX Group chiedono di stabilire nella legge FATCA che l'applicazione della clausola della nazione più favorita, prevista dall'articolo 12 dell'Accordo FATCA, venga annualmente verificata dal Consiglio federale.
- g) SwissHoldings chiede inoltre che nel messaggio venga spiegato il concetto di «impegno» citato all'articolo 7 capoverso 2 e che la verifica della veridicità dell'autodichiarazione del titolare del conto, menzionata al numero 4.3.2 del rapporto esplicativo, venga eseguita dall'istituto finanziario sulla base della verifica della presenza di indizi stabilita nelle Final Regulations.
- h) SwissHoldings, SIX Group e la Camera fiduciaria chiedono di inserire nella legge FATCA una disposizione secondo cui l'AFC venga autorizzata a fornire informazioni giuridicamente vincolanti riguardo all'applicazione dell'Accordo FATCA.
- i) La Camera fiduciaria auspica la pubblicazione da parte dell'AFC o della SFI di istruzioni che chiariscano alcune questioni di interpretazione.
- j) La Camera fiduciaria auspica che nella legge FATCA e nel memorandum d'intesa venga stabilita un'equiparazione di fatto con il modello 1 standard, tenendo conto degli impegni assunti dal Consiglio federale, dalla SFI e dall'AFC.
- k) La Camera fiduciaria auspica di inserire nel memorandum d'intesa una clausola secondo cui un istituto finanziario svizzero non debba subire pregiudizi se, a causa di ritardi nell'iter legislativo, non dovesse essere in grado di adempiere alla normativa FATCA entro il 1° gennaio 2014.
- l) La Camera fiduciaria raccomanda di esporre espressamente nella sezione 3 (Obblighi d'identificazione e di notifica) la problematica in relazione all'obbligo di notifica. Questa problematica concerne tra l'altro l'articolo 271 CP nonché aspetti legati alla protezione dei dati e potenziali collisioni con i segreti bancari interessati. Risulterebbe particolarmente problematico anche l'obbligo di notifica dei soggetti statunitensi che non sono clienti dell'istituto finanziario, ma unicamente aventi economicamente diritto (ad es. beneficiari irrevocabili di un'assicurazione di capitali o di un'assicurazione di rendita). La banca o l'assicuratore sarebbero soggetti all'obbligo di notifica anche per i conti commerciali, i conti fiduciari e simili, detenuti da soggetti statunitensi. Per questo motivo l'istituto finanziario dovrebbe essere tenuto a comunicare all'IRS i dati dei soggetti che non sono clienti. La Camera fiduciaria auspica che, sia l'istituto finanziario, sia terzi coinvolti (ad es. avvocati, fiduciari ecc.) ottengano nella legge FATCA un'autorizzazione esplicita per la trasmissione dei dati.
- m) Oltre all'articolo 12, l'ASG chiede di trovare una soluzione per gli averi non rivendicati che non sono detenuti presso una banca svizzera, bensì presso un trustee svizzero o gestiti da un director svizzero di una società estera o da un gestore patrimoniale svizzero indipendente. In questi casi non sussisterebbe una mancata rivendicazione ai sensi della legge sulle banche (LBCR; RS 952.0).